

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 138

34° anno

29 maggio 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Commissione | |
| 91/C 138/01 | ECU..... | 1 |
| 91/C 138/02 | Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 21 al 25 maggio 1991)..... | 2 |
| 91/C 138/03 | Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo..... | 2 |
| 91/C 138/04 | Aiuti di Stato — N 204/91 — Belgio | 3 |
| 91/C 138/05 | Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari..... | 5 |
| 91/C 138/06 | Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari) | 5 |

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | II Atti preparatori | |
| | Consiglio | |
| 91/C 138/07 | Parere conforme n. 7/91 del Consiglio, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato CECA, circa la concessione di un prestito globale all'ICLE SpA — Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero | 7 |
| | Commissione | |
| 91/C 138/08 | Proposta modificata di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori | 8 |

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

28 maggio 1991

(91/C 138/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese | 42,3302 | Scudo portoghese | 179,412 |
| Marco tedesco | 2,05674 | Dollaro USA | 1,20137 |
| Fiorino olandese | 2,31720 | Franco svizzero | 1,74859 |
| Sterlina inglese | 0,694835 | Corona svedese | 7,37280 |
| Corona danese | 7,88218 | Corona norvegese | 8,02274 |
| Franco francese | 6,98656 | Dollaro canadese | 1,37761 |
| Lira italiana | 1530,24 | Scellino austriaco | 14,4717 |
| Sterlina irlandese | 0,768581 | Marco finlandese | 4,90159 |
| Dracma greca | 225,497 | Yen giapponese | 165,609 |
| Peseta spagnola | 127,535 | Dollaro australiano | 1,58179 |
| | | Dollaro neozelandese | 2,05996 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 21 al 25 maggio 1991)

(91/C 138/02)

| Numero appalto | Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale | Paese | Oggetto | Data limite deposito offerte |
|------------------------|---|--------------|--|------------------------------|
| 3406 | S 97 del 22. 5. 1991 | Niger | NE-Niamey: Lavori stradali | 27. 8. 1991 |
| 3412 | S 97 del 22. 5. 1991 | Gibuti | DJ-Gibuti: Forniture varie (<i>dati complementari</i>) | 10. 7. 1991 |
| 3383 | S 98 del 23. 5. 1991 | Mozambico | MZ-Maputo: Reti rurali di telecomunicazione | 20. 8. 1991 |
| 3358 | S 98 del 23. 5. 1991 | Mozambico | MZ-Beira: Forniture varie | 23. 7. 1991 |
| 3425 | S 98 del 23. 5. 1991 | Colombia | CO-Cali: Motori e veicoli | 23. 7. 1991 |
| PHR/90/ 064/010/001 | S 99 del 24. 5. 1991 | Ungheria | HU-Budapest: Attrezzature di laboratorio | 21. 6. 1991 |
| 3396 | S 100 del 25. 5. 1991 | Burkina Faso | BF-Ouagadougou: Prestazione di consulenza | 27. 6. 1991 |
| 3395 | S 100 del 25. 5. 1991 | Burkina Faso | BF-Ouagadougou: Prestazione di consulenza | 27. 6. 1991 |

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

(91/C 138/03)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU n. L 370 del 31. 12. 1990), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

| Numero d'ordine | Categoria | Origine | Importo del massimale |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 40.0130 | 13 | Indonesia | 2 018 000 pezzi |
| 40.0210 | 21 | Pakistan | 562 000 pezzi |
| 40.0220 | 22 | Pakistan | 649 t |
| 40.0330 | 33 | Ungheria | 121 t |
| 40.0480 | 48 | India | 60 t |
| 40.0610 | 61 | Pakistan | 48 t |
| 40.0910 | 91 | Indonesia | 69 t |
| 40.0910 | 91 | Filippine | 69 t |

AIUTI DI STATO

N 204/91

Belgio

(91/C 138/04)

*(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)***Comunicazione della Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, destinata agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, riguardante la ristrutturazione e ricapitalizzazione della Sabena**

Con la lettera sottomenzionata, la Commissione ha informato il governo belga della decisione di avviare la procedura.

«Con lettera in data 5 aprile 1991, rif. P11-91-42-27.584, registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 5 aprile 1991, il governo belga, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, ha notificato alla Commissione il progetto concernente l'aiuto di cui in oggetto.

Come indicato nella notifica di cui sopra, il governo belga intende sostenere la ristrutturazione della compagnia aerea belga Sabena mediante un pacchetto di misure che comprendono:

- l'incorporazione nel capitale della Sabena dei 16,2 miliardi di franchi belgi anticipati dallo Stato belga nel periodo 1949-1981;
- un aumento di capitale dell'ordine di 10 miliardi di franchi belgi mediante sottoscrizione di azioni e pagamento immediato;
- una riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni ordinarie detenute dallo Stato belga, per un importo di 30,2 miliardi di franchi belgi che si scompone come segue:
 - 22,6 miliardi di franchi belgi: azzeramento delle perdite,
 - 7,6 miliardi di franchi belgi: fondo per la ristrutturazione.

Il governo belga intende inoltre conferire 9 miliardi di franchi belgi supplementari in una seconda fase di ricapitalizzazione. Nuovi partner industriali e azionisti privati belgi dovrebbero contribuire con un apporto complessivo di 10 miliardi di franchi belgi al completamento del programma di ricapitalizzazione.

Il governo belga ha altresì dichiarato di subordinare la propria partecipazione alla ristrutturazione della società Sabena ad una duplice condizione:

— che si realizzi un livello soddisfacente di autonomia e di solidità economica della società;

— che la società trovi un partner industriale affidabile (compagnia aerea) per una futura cooperazione.

Il governo belga ha inoltre informato la Commissione dell'intenzione della Sabena di ridurre il personale dai 12 180 dipendenti in organico nel 1991 a circa 9 000 entro la fine del 1993.

La Commissione condivide l'opinione del governo belga sul fatto che attualmente nessuno, tranne lo Stato, sarebbe disposto a partecipare ad un aumento del capitale della Sabena, tenuto conto dell'indebitamento assai elevato della società e dei costi immediati e futuri di ristrutturazione. In queste condizioni, gli interventi del governo belga costituiscono un aiuto di Stato.

Con l'attuazione di un mercato comune dei trasporti aerei, che riduce gradualmente le restrizioni bilaterali all'accesso al mercato e alla ripartizione della capacità e liberalizza le norme sulla fissazione delle tariffe aeree, numerose rotte che fanno parte della rete della Sabena si trovano ad affrontare una concorrenza maggiore e più agguerrita. Questa tendenza dovrebbe, d'altra parte, mantenersi per i prossimi anni. L'aiuto alla Sabena è quindi tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza tra questa società e gli altri vettori aerei comunitari ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, per cui, in linea di massima, è incompatibile con il mercato comune.

La Commissione ha pertanto esaminato, sulla base dei criteri di cui al memorandum n. 2 sulla politica comune in materia di trasporto aereo, la possibilità di applicare una delle deroghe previste dall'articolo 92 del trattato.

Da questo esame risulta, in particolare, che le garanzie fornite quanto al carattere unico delle misure proposte sono insufficienti e che il governo belga non si è impegnato in termini precisi a non erogare in futuro eventuali aiuti supplementari in caso la Sabena non riesca a riportarsi ad un livello di redditività solido e duraturo. Il Suo

governo non ignora certamente che la Commissione è contraria ad aiuti permanenti volti a mantenere l'impresa in attività. La Commissione deve avere assicurazioni che la ristrutturazione prevista costituirà una garanzia sufficiente della solidità economica futura della Sabena e che il Suo governo non dovrà nuovamente intervenire per il suo salvataggio.

Inoltre, deve essere chiarito con maggiore precisione in che modo il governo belga intende garantire, nella pratica, il rispetto delle due condizioni di base alle quali è subordinata la sua partecipazione alla ristrutturazione e alla ricapitalizzazione della società. In particolare, la Commissione vorrebbe sapere con maggiore precisione se tali due condizioni si applicheranno agli elementi del programma di ristrutturazione nel loro complesso o se verranno introdotte progressivamente.

Devono parimenti essere forniti ulteriori chiarimenti quanto al contenuto di un nuovo statuto societario per la Sabena, in modo da poter valutare l'impegno del governo belga a gestire la compagnia aerea su basi puramente commerciali e ad astenersi da qualsiasi intervento diretto per motivi diversi da quelli commerciali.

Infine, è necessario che il governo belga garantisca esplicitamente che non verranno istituite o mantenute altre misure volte a favorire la Sabena rispetto ad altre compagnie aeree aventi sede in Belgio o che svolgono attività con partenza o arrivo in questo paese. A questo riguardo la Commissione si riserva il diritto di esaminare la conformità della cooperazione della Sabena con un partner industriale sulla base delle norme in materia di concorrenza e, segnatamente, degli articoli 85-86 del trattato.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che allo stadio attuale, le misure di

aiuto non siano compatibili con il mercato comune e non possano, alla luce delle informazioni disponibili, beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato CEE. La Commissione ha pertanto deciso di avviare, per quanto riguarda l'apporto di capitale alla Sabena, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato.

Nel quadro di questa procedura, la Commissione invita il governo belga a presentarle le proprie osservazioni entro quattro settimane a decorrere dalla data della presente.

La Commissione informa inoltre il governo belga che inviterà gli altri Stati membri e gli interessati diversi dagli Stati membri, mediante una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentarle le proprie osservazioni.

La Commissione ricorda al governo che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, le misure previste non possono essere poste in esecuzione prima che la procedura di cui al paragrafo 2 di detto articolo abbia condotto ad una decisione finale.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni in merito alle misure in oggetto entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Tali osservazioni saranno comunicate al governo belga.

Gara permanente: regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(91/C 138/05)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 55 del 1° marzo 1988, pagina 31)

Gara n. 68

Data della decisione della Commissione: 22 maggio 1991

(ECU/100 kg)

| Formula | | | A/C—D | | B | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo | Burro ≥ 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| | Burro < 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | | — | | — | |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | | 153 | 150 | 132 | 130 |
| | Burro < 82 % | | 149 | 146 | — | 126 |
| | Burro concentrato | | 200 | 195 | 174 | 171 |
| | Crema | | — | — | 50 | — |
| Cauzione di trasfor- mazione | Burro | | 184 | — | 158 | — |
| | Burro concentrato | | 240 | — | 209 | — |
| | Crema | | — | — | 60 | — |

Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari)

(91/C 138/06)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

(ECU/100 kg)

| Gara permanente | Gara n. | Data della decisione della Commissione | Destinazione del burro | Prezzo massimo d'acquisto | Importo massimo dell'aiuto | Cauzione di trasformazione |
|--|---------|--|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27) | 89 | 22. 5. 1991 | Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %: | | | |
| | | | — Spagna | — | | |
| | | | — Irlanda, Irlanda del Nord | — | | |
| | | | — Portogallo | — | | |
| | | | — Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Gran Bretagna | — | | |
| | | | Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %: | | | |
| | | | — Spagna | 284,51 | | |
| | | | — Irlanda, Irlanda del Nord | 274,33 | | |
| | | | — Portogallo | 261,65 | | |
| | | | — Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Gran Bretagna | 270,23 | | |

(ECU/100 kg)

| Gara permanente | Gara n. | Data della decisione della Commissione | Importo massimo dell'aiuto | Cauzione di destinazione |
|--|---------|--|----------------------------|--------------------------|
| Regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8) | 28 | 22. 5. 1991 | 210 | 252 |

(ECU/100 kg)

| Gara permanente | Gara n. | Data della decisione della Commissione | Prezzo massimo d'acquisto |
|--|---------|--|---|
| Regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65) | 1 | 22. 5. 1991 | Spagna: 200,07 Portogallo: — Altri Stati membri: 168,12 |

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 7/91

del Consiglio, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato CECA, circa la concessione di un prestito globale all'ICLE SpA — Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero

(91/C 138/07)

Con lettera del 9 aprile 1991 la Commissione delle Comunità europee ha richiesto al Consiglio delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 54, secondo comma del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il parere conforme circa la concessione di un prestito globale all'ICLE SpA — Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

Nella 1 487^a sessione del 13 e 14 maggio 1991, il Consiglio ha dato il parere conforme richiesto dalla Commissione.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

(91/C 138/08)

COM(91) 174 def. — SYN 219

(Presentata dalla Commissione, il 6 aprile 1991, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

PROPOSTA INIZIALE

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, per raggiungere gli obiettivi enunciati nell'articolo 8A del trattato, il regolamento (CEE) n. ... del Consiglio ha istituito uno statuto della società europea (SE);

considerando che, allo scopo di promuovere gli obiettivi economici e sociali della Comunità, occorre organizzare la partecipazione dei lavoratori alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie delle SE;

considerando che la grande varietà delle regolamentazioni e degli usi esistenti negli Stati membri circa le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al controllo delle decisioni degli organi delle società per azioni non permette di organizzare in maniera uniforme il ruolo dei lavoratori nelle SE;

PROPOSTA MODIFICATA

Proposta di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

invariato.

invariato.

invariato.

invariato.

invariato.

invariato.

PROPOSTA INIZIALE

considerando che occorre pertanto coordinare le legislazioni degli Stati membri, al fine di rendere equivalenti le garanzie richieste in ciascuno di essi alle società per azioni per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, tenuto conto delle particolarità del funzionamento delle società stesse che hanno sede nel loro territorio; che tale coordinamento va operato tenendo conto del fatto che la costituzione di una SE è il frutto di un'operazione di ristrutturazione o di cooperazione di società alle quali si applica il diritto di almeno due Stati membri;

considerando che occorre tenere conto delle particolarità delle legislazioni degli Stati membri stabilendo per la SE un quadro articolato in più modelli di partecipazione ed autorizzando gli Stati membri, da un lato, a scegliere il modello o i modelli meglio corrispondenti alle loro tradizioni nazionali e se del caso, d'altro lato, l'organo di direzione o di amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori della SE o delle sue società fondatrici ad adottare il modello meglio conforme al loro contesto sociale;

considerando che le disposizioni della presente direttiva costituiscono il complemento indissociabile del regolamento (CEE) n. ... e che occorre pertanto far sì che possano essere applicate simultaneamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti il ruolo dei lavoratori nella SE.

Dette misure costituiscono un necessario complemento del regolamento (CEE) n. ... relativo allo statuto della SE.

PROPOSTA MODIFICATA

invariato.

invariato.

considerando che per garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare qualsiasi disparità delle condizioni di concorrenza, occorre assicurare che i diversi modelli di partecipazione conferiscano ai lavoratori di tutte le SE livelli equivalenti di partecipazione e un'influenza comparabile;

invariato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

invariato.

invariato.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

TITOLO I

I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori della SE partecipino alla vigilanza e allo sviluppo delle strategie della SE in conformità delle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i rappresentanti dei lavoratori di dette società previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Qualora i negoziati non permettano di pervenire ad un accordo, spetta ai suddetti organi scegliere il modello che si applicherà alla SE.

TITOLO I

I MODELLI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 2

invariato.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, la partecipazione dei lavoratori della SE definita nell'articolo 2 è determinata in base ad uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società o altri enti fondatori ed i rappresentanti dei lavoratori di dette società o altri enti previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. A tal fine, fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 77/187/CEE, le parti succitate che partecipano ai negoziati esaminano le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della costituzione della futura SE nonché le eventuali misure da adottare nei confronti dei lavoratori per pervenire ad un accordo sul modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. L'accordo deve essere concluso prima della decisione relativa alla costituzione della SE. L'accordo ha forma scritta.

1 bis. Qualora i negoziati di cui al paragrafo 1 non consentano di pervenire ad un accordo, i rappresentanti dei lavoratori possono prendere posizione per iscritto, precisando perché a loro parere la costituzione della SE è tale da pregiudicare gli interessi dei lavoratori e indicando le misure da prendere nei loro confronti.

1 ter. Gli organi di direzione e di amministrazione delle società o altri enti fondatori provvedono alla stesura, per l'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE, di una relazione cui è allegato:

— il testo dell'accordo di cui al paragrafo 1 o

— la posizione adottata dai rappresentanti dei lavoratori di cui al paragrafo 1 bis.

PROPOSTA INIZIALE

2. La SE può essere costituita soltanto previa scelta di uno dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6, mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE. L'accordo stipulato è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale.

4. Ciascuno Stato membro stabilisce le modalità di applicazione dei modelli di partecipazione per le SE che hanno sede nel suo territorio.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di limitare la scelta dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 o di imporre un solo modello alle SE che hanno sede nel loro territorio.

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla costituzione della SE approva il modello di partecipazione che risulta dall'accordo di cui al paragrafo 1 oppure, in mancanza di accordo, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 ter e della posizione dei rappresentanti dei lavoratori, sceglie il modello di partecipazione che sarà applicato alla SE. La SE non può essere registrata in conformità dell'articolo 8 del regolamento se non è stato scelto un modello di partecipazione.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 5, il modello prescelto può essere sostituito da un altro dei modelli di cui agli articoli 4, 5 e 6 mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della medesima SE.

invariato.

invariato.

6. Nel caso di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 si applica la procedura di cui al presente articolo.

7. In caso di trasferimento della sede della SE in un altro Stato membro, il modello di partecipazione applicato prima del trasferimento può essere modificato solo in conformità della procedura di cui al presente articolo. L'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE sono competenti per i negoziati.

SEZIONE PRIMA

L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

I membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati:

— per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società, oppure

SEZIONE PRIMA

L'ORGANO DI VIGILANZA O L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4

I membri dell'organo di vigilanza (sistema dualistico) o dell'organo di amministrazione (sistema monistico) sono nominati e revocati:

I. per un numero pari ad almeno un terzo e non superiore alla metà, dai lavoratori della SE o dai loro rappresentanti in detta società;

PROPOSTA INIZIALE

- per cooptazione da parte dell'organo medesimo. Tuttavia, l'assemblea generale degli azionisti o i rappresentanti dei lavoratori hanno facoltà di opporsi, per precisi motivi, alla nomina di un candidato proposto. In questo caso la nomina avrà luogo soltanto previa dichiarazione d'irricevibilità dell'opposizione da parte di un organo indipendente di diritto pubblico.

PROPOSTA MODIFICATA

- II. dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione medesimo fatta salva l'applicazione della lettera d). Tuttavia,
- a) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di proporre candidati all'organo di vigilanza o all'organo di amministrazione;
 - b) l'assemblea generale e i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il medesimo diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto
 - sia per incapacità di tale candidato a svolgere le sue funzioni,
 - sia perché la sua nomina provocherebbe una composizione inadeguata dell'organo tenuto conto degli interessi della SE, dei suoi azionisti e dei suoi lavoratori,
 - sia per inosservanza della precedente procedura;
 - c) in caso di opposizione la nomina del candidato proposto può aver luogo solo dopo che l'opposizione è stata dichiarata infondata o da un tribunale o da un'autorità amministrativa o da un'altra autorità indipendente;
 - d) i primi membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia i rappresentanti dei lavoratori della SE hanno il diritto di proporre candidati all'assemblea generale e il diritto di opporsi alla nomina di un candidato proposto dall'assemblea generale per i motivi di cui alla lettera b). In caso di opposizione formulata dall'assemblea generale o dai rappresentanti dei lavoratori si applica la procedura di cui alla lettera c).

SEZIONE SECONDA

ORGANO DISTINTO

Articolo 5

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo distinto. Il numero dei membri di detto organo e le modalità della loro elezione o della loro nomina sono stabiliti nello statuto di concerto con i rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

SEZIONE SECONDA

ORGANO DISTINTO

Articolo 5

1. I lavoratori della SE sono rappresentati da un organo denominato «organo distinto».

PROPOSTA INIZIALE

2. L'organo che rappresenta i lavoratori ha il diritto:
- a) di essere informato, almeno trimestralmente, dall'organo di direzione o di amministrazione sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultimo controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;
 - b) di chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE, qualora sia necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, una relazione su determinati affari della società ovvero ogni informazione o documento;
 - c) di essere informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. . . .
3. Ai membri dell'organo distinto si applica l'articolo 74, paragrafo 3 di detto regolamento (recante statuto della società europea).

SEZIONE TERZA

ALTRI MODELLI

Articolo 6

1. I modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra gli organi di direzione o di amministrazione delle società fondatrici e i lavoratori o i loro rappresentanti in queste società.
2. L'accordo stipulato deve assicurare ai lavoratori della SE o ai loro rappresentanti almeno:

PROPOSTA MODIFICATA

2. L'organo di direzione o di amministrazione della SE informa l'organo distinto almeno ogni tre mesi dell'andamento degli affari della SE e della loro prevedibile evoluzione tenendo conto eventualmente delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari di tale SE.

2 a) L'organo di direzione o l'organo di amministrazione comunicano tempestivamente all'organo distinto qualsiasi informazione tale da avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

2 b) L'organo distinto può chiedere in qualsiasi momento all'organo di direzione o all'organo di amministrazione la comunicazione di informazioni o una relazione speciale su qualsiasi questione relativa alle condizioni di occupazione.

2 c) Ciascuno dei membri dell'organo distinto può prendere conoscenza di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

2 d) Le operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1 del regolamento relativo allo statuto della SE non possono essere effettuate se l'organo distinto non è stato informato e consultato dall'organo di direzione o di amministrazione della SE.

invariato.

SEZIONE TERZA

ALTRI MODELLI

Articolo 6

1. Modelli diversi dai modelli previsti dagli articoli 4 e 5 possono essere stabiliti mediante accordo stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori della SE.
2. L'accordo stipulato deve assicurare ai rappresentanti dei lavoratori della SE almeno:

PROPOSTA INIZIALE

a) informazioni trimestrali sull'andamento degli affari della società, comprese le società che quest'ultima controlla, nonché sulla prevedibile evoluzione degli affari stessi;

b) l'informazione e la consultazione prima dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. . . .

3. Qualora l'accordo preveda che i lavoratori siano rappresentati da un organo collegiale, quest'ultimo può chiedere all'organo di direzione o di amministrazione della SE le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori osservino la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

5. Qualora la legge dello Stato membro in cui ha sede la società ne dia facoltà, l'accordo può consentire all'organo di direzione o di amministrazione della SE di astenersi dal comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti informazioni la cui divulgazione potrebbe danneggiare gravemente gli interessi della SE o far fallire i suoi progetti.

6. Le parti del negoziato possono farsi assistere da esperti di propria scelta a spese delle società fondatrici.

7. L'accordo può essere concluso per un periodo determinato ed essere rinegoziato alla scadenza di tale periodo. Tuttavia, l'accordo stipulato resta valido fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello è conforme alle prassi nazionali più avanzate e garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

PROPOSTA MODIFICATA

a) le informazioni trimestrali di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b);

c) le informazioni e la consultazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d);

d) la disponibilità di tutti i documenti presentati all'assemblea generale degli azionisti.

soppresso.

4. L'accordo deve prevedere che i rappresentanti dei lavoratori siano tenuti alla discrezione sulle informazioni a carattere riservato concernenti la SE di cui hanno conoscenza. Essi sono soggetti a tale obbligo anche dopo la cessazione dalle loro funzioni.

soppresso.

soppresso.

invariato.

8. Su decisione delle due parti del negoziato, ovvero qualora non possa essere stipulato l'accordo di cui al paragrafo 1, alla SE si applica un modello tipo stabilito dalla legislazione dello Stato membro della sede. Tale modello garantisce ai lavoratori almeno i diritti di informazione e di consultazione di cui al presente articolo.

PROPOSTA INIZIALE

SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
DELLA SE*Articolo 7*

I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a sistemi che tengono adeguatamente conto del numero di lavoratori che essi rappresentano. Tutti i lavoratori devono poter partecipare alle elezioni. Le elezioni si svolgono secondo le modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri.

Articolo 8

I primi membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione che i lavoratori devono designare, nonché i primi membri dell'organo distinto vengono designati dai rappresentanti dei lavoratori delle società fondatrici previsti dalle leggi o dagli usi degli Stati membri. Il numero di tali rappresentanti è proporzionale al numero di lavoratori che essi rappresentano. I primi membri restano in carica fino a quando non siano state soddisfatte le condizioni per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori della SE.

PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE QUARTA

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
DELLA SE*Articolo 7*

1. I rappresentanti dei lavoratori della SE vengono eletti in base a modalità previste dalle leggi o dagli usi degli Stati membri nel rispetto dei seguenti principi:

- a) in ciascuno degli Stati membri nei quali sono situati stabilimenti della SE debbono essere eletti rappresentanti dei lavoratori;
- b) il numero dei rappresentanti deve essere per quanto possibile proporzionale al numero dei lavoratori che rappresentano;
- c) tutti i lavoratori debbono poter partecipare alle votazioni a prescindere dalla loro anzianità o dal numero di ore di lavoro prestato per settimana;
- d) l'elezione ha luogo mediante scheda segreta.

2. I rappresentanti dei lavoratori eletti in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 possono esercitare le loro funzioni nella SE a prescindere dal sistema applicabile in virtù della legislazione dello Stato della sede per essere rappresentante dei lavoratori.

soppresso.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

SEZIONE QUINTA

SEZIONE QUINTA

*Articolo 9**Articolo 9*

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni.

1. L'organo di direzione o di amministrazione della SE deve dare ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi finanziari e materiali e le altre agevolazioni che permettano loro di riunirsi e di esercitare adeguatamente le loro funzioni nella sede della SE e negli stabilimenti della SE nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro senza perdite di retribuzione né pregiudizio per la carriera.

2. Le modalità pratiche di attribuzione di tali mezzi finanziari e materiali devono essere stabilite di concerto con i rappresentanti dei lavoratori della SE.

2. Le agevolazioni di cui al paragrafo 1 comprendono il diritto di farsi assistere da esperti di loro scelta a spese della SE.

SEZIONE SESTA

SEZIONE SESTA

LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE**LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NEGLI STABILIMENTI DELLA SE***Articolo 10**Articolo 10*

Lo status giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori, costituiti presso gli stabilimenti della SE, sono determinati dalla legge o dagli usi degli Stati membri, sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti.

Sempreché la presente direttiva non disponga altrimenti le leggi e gli usi degli Stati membri che disciplinano lo status giuridico e le funzioni dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori sono applicabili negli stabilimenti della SE.

TITOLO II

TITOLO II

ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE**ACCESSO DEI LAVORATORI AL CAPITALE O AGLI UTILI DELLA SE**

SEZIONE PRIMA

SEZIONE PRIMA

*Articolo 11**Articolo 11*

Può essere prevista una partecipazione dei lavoratori al capitale o agli utili della SE mediante accordo collettivo negoziato e stipulato tra l'organo di direzione o di amministrazione delle società fondatrici o della SE e i lavoratori o loro rappresentanti abilitati a negoziare in tali società.

L'organo di direzione o di amministrazione da un lato e i rappresentanti dei lavoratori dall'altro hanno il diritto di negoziare e di stipulare accordi collettivi riguardanti questioni che presentano un interesse per i lavoratori della SE, comprese le condizioni di partecipazione al capitale e agli utili della SE.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 11 bis

1. All'adozione della presente direttiva è costituito sotto l'egida della Commissione un comitato di contatto che ha la funzione:

- a) di agevolare, fatti salvi gli articoli 169 e 170 del trattato, l'applicazione della presente direttiva nel quadro di una concertazione regolare riguardante in particolare i problemi pratici connessi con l'applicazione della presente direttiva;
- b) di consigliare la Commissione, se necessario, su qualsiasi aggiunta o modifica da apportare alla presente direttiva.

2. Il comitato di contatto è composto dai rappresentanti degli Stati membri, dalle parti sociali e della Commissione. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione che provvede al servizio di segreteria.

3. Il comitato di contatto si riunisce su convocazione del suo presidente o su iniziativa di quest'ultimo o su domanda di uno dei suoi membri.

SEZIONE SECONDA

SEZIONE II

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 12**Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1 bis. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento di questo tipo al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate degli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

invariato.

*Articolo 13**Articolo 13*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

invariato.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm x 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais


Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm x 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ

Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:


Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo



☐ **DIRITTO DI SCELTA E DINAMICA ECONOMICA** (seconda edizione)
L'obiettivo di una politica europea dei consumatori
di Eamonn Lawlor

Nell'ambito dell'attività economica, la politica del consumatore si rivolge alla componente domanda che offre tuttora la possibilità, non ancora pienamente sfruttata, di migliorare l'efficienza del mercato e promuoverne lo sviluppo.

83 pag. — 17,6 cm x 25 cm
ISBN 92-826-0154-4 — N. di catalogo CB-56-89-869-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

☐ **IL 1992 E OLTRE**
di John Palmer

La Comunità europea è ormai ben avviata verso il mercato unico europeo. Gli effetti economici, politici e sociali di un'Europa senza frontiere, comprendente non soltanto i dodici Stati membri della Comunità, ma la maggior parte dell'Europa occidentale, saranno radicali e di grande portata.

98 pag. — 17,6 cm x 25 cm
ISBN 92-826-0131-5 — N. di catalogo CB-56-89-861-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 8 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



☐ **OBIETTIVO 1992: UNO SPAZIO SOCIALE EUROPEO**
di Patrick Venturini

Questa pubblicazione si prefigge di presentare, dopo un'introduzione storica, le varie componenti di tale dimensione nella loro dinamica: l'occupazione, la circolazione delle persone e la mobilità professionale, la coesione economica e sociale, l'ambiente di lavoro, il diritto societario, le azioni condotte in concomitanza dei mutamenti, i sistemi di relazioni professionali. Si tratta di altrettante boe dello «spazio sociale europeo» in fieri.

121 pag. — 17,6 cm x 25 cm
ISBN 92-825-8705-3 — N. di catalogo CB-PP-88-B05-IT-C
Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,75 ecu
ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:


..... Tel.:

Data: Firma:



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



☐ **GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO**

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

☐ **LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché



Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



☐ **L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990**

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

.....

Tel.:

Data:

Firma:

